



Unione Europea
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Priorità 2

Potenziare la competitività dell'agricoltura e la redditività delle aziende

BANDO MISURA 6

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Sottomisura 6.1 - Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

Operazione 6.1.1 Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori

Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Autorità di Gestione PSR FEASR Basilicata 2014-2020
Ufficio responsabile: Politiche di Sviluppo Rurale
Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 Potenza
www.basilicatapsr.it | Tw: @ruralbasilicata

Sommario

Articolo 1 - Definizioni.....	
Articolo 2 - Nota introduttiva.....	
Articolo 3 - Obiettivi.....	
Articolo 4 - Ambito territoriale	
Articolo 5 - Beneficiari.....	
Articolo 6 - Condizioni di ammissibilità.....	
Articolo 7 - Dotazione finanziaria, forma, intensità e riconoscimento dell'aiuto.....	
Articolo 8 - Modalità di presentazione della domanda	
Articolo 9 - Documentazione richiesta.....	
Articolo 10 - Criteri di selezione.....	
10.1 Modalità di attribuzione dei punteggi alle domande di aiuto	
Articolo 11 - Valutazione e selezione delle domande di aiuto	
Articolo 12 – Avvio e conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale.....	
Articolo 13 - Pagamenti.....	
Articolo 14 - Gestione delle Domande di Pagamento.....	
Articolo 15 - Approccio integrato: le sottomisure attivabili	
Articolo 16 - Impegni specifici collegati alla sottomisura	
Articolo 17 - Revisioni del PSA e proroghe.....	
Articolo 18 - Riduzioni, esclusioni, revoche e recuperi e sanzioni	
Articolo 19 - Recesso / rinuncia dagli impegni.....	
Articolo 20 - Cause di forza maggiore	
Articolo 21 - Il responsabile di procedimento.....	
Articolo 22 - Informazione, pubblicità, trattamento dei dati personali.....	
Articolo 23 - Disposizioni finali.....	
Articolo 24 – Allegati.....	

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente documento, si intende per:

Autorità di Gestione (AdG PSR): Il Dirigente del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali responsabile, ai sensi dell'art. 66 del Reg. UE 1305/2013, dell'efficace e corretta gestione ed attuazione del programma.

Responsabili di Misura / Sottomisura (RdM/RdS): Figure dirigenziali responsabili dell'efficace e corretta gestione ed attuazione di specifiche misure / sottomisure del PSR Basilicata 2014 – 2020.

Responsabili del Procedimento (RdP): Funzionario dell'Ufficio competente a supporto del RdM / RdS.

OP – AGEA: L'organismo Pagatore del PSR Basilicata riconosciuto ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 1306/2013.

UECA: Ufficio per le Erogazioni Comunitarie in Agricoltura incaricato di espletare per conto di OP – AGEA, in forza di una specifica convenzione, tutto quanto attiene al controllo amministrativo delle domande di pagamento, al netto dei pagamenti che AGEA – OP non può delegare.

Comitato di Sorveglianza (CdS): Comitato il cui compito principale consiste nel verificare l'avanzamento del programma ed i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi; può formulare proposte di modifica del programma ed emette parere sui criteri di selezione delle singole sottomisure (art. 49 del Reg. UE 1303/2013 ed art. 74 del reg. 1305/2013).

Beneficiario: Il soggetto cui viene concesso ed erogato l'aiuto forfettario.

Fasciolo aziendale: L'elemento che all'interno del SIAN è preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni strutturali e durevoli relativo a ciascuna azienda agricola è il fascicolo aziendale (D.P.R. 503/99 e nel Decreto legislativo 99/2004).

Giovane agricoltore: una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

CAA: Centri di Assistenza Agricola riconosciuti dalle Regioni, ai sensi del decreto ministeriale 27 marzo 2008, incaricati dagli Organismi pagatori, con apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 3 bis del Decreto legislativo. 165 del 27 maggio 1999, ad effettuare per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto le attività definite nella medesima convenzione. Nell'ambito del PSR sono inoltre abilitati alla compilazione ed al rilascio delle domande di aiuto e pagamento.

Tecnici convenzionati (TC): Figure iscritte ad ordini professionali che, a seguito di specifica convenzione con il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, dietro mandato del beneficiario provvedono a compilare e rilasciare SIAN sulla piattaforma informatica le domande di aiuto e pagamento.

Articolo 2 - Nota introduttiva

Il PSR Basilicata consente di attivare in maniera integrata la sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori", il cosiddetto "primo insediamento", con altre tre sottomisure:

4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole;

3.1 – Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità;

4.4 – Sostegno ad investimenti non produttivi.

L'adesione all'approccio integrato è possibile a condizione che il potenziale beneficiario dichiari nel PSA di attivare obbligatoriamente l'aiuto ex sottomisura 4.1.

L'eventuale attivazione delle altre sottomisure nell'ambito dell'approccio integrato (3.1 e 4.4) dovrà altresì essere specificata nel PSA.

Le modalità di partecipazione alle sottomisure 4.1, 3.1 e 4.4 (approccio integrato) saranno specificate negli appositi **bandi di sottomisura riservati ai giovani agricoltori finanziati con la sottomisura 6.1**, i quali saranno pubblicati **prima dell'apertura della seconda finestra di cui al presente bando.**

Vi è comunque la possibilità di accedere esclusivamente alla sottomisura 6.1 (approccio ordinario e non integrato).

Il presente bando è strutturato in due finestre:

1. La prima dal 2 Maggio 2016 al 29 Luglio 2016 con una dotazione di € 12.000.000.
2. La seconda dal 10 Novembre 2016 al 20 febbraio 2017 con una dotazione di € 12.000.000.

Considerato che trattasi di un unico Bando, i giovani agricoltori ammessi ma non finanziati, nel corso dell'istruttoria della prima finestra, possono con apposita comunicazione confermare la domanda di aiuto a valere sulla seconda finestra (si veda il successivo articolo 11).

Parimenti, anche l'attuazione delle altre sottomisure avverrà in funzione della disponibilità di risorse, secondo due differenti finestre.

Si riportano di seguito le tipologie di sostegno previste per le sottomisure attivabili nell'ambito dell'approccio integrato:

Sotto misura del PSR Basilicata 2014/2020	Sostegno previsto
4.1 "Investimenti nelle aziende agricole"	Aliquota di sostegno pari al massimo al 70% dell'investimento totale per i giovani agricoltori che beneficiano del sostegno di cui alla sottomisura 6.1 del PSR Basilicata (Reg. UE 1305/2013). Massimale dell'investimento ammissibile: € 125.000,00
3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità"	Pagamento annuale il cui importo è determinato in base al livello dei costi fissi derivanti dalla partecipazione ai sistemi di qualità per una durata massima di cinque anni. L'importo annuo massimo è di 3.000,00 euro per azienda.
4.4 "Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali"	L'intensità di aiuto, trattandosi di investimenti non produttivi in coerenza con l'Allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013, è pari al 100% delle spese ammissibili.

Per chi nel PSA avesse indicato un approccio integrato, vi è la possibilità di cambiare strategia e di non partecipare ad una misura ovvero di fermarsi alla sola 6.1.

Non è possibile viceversa il contrario: chi avesse indicato di accedere in maniera non integrata (solo 6.1) non potrà accedere secondo la presente procedura alle altre sottomisure previste nell'ambito dell'approccio integrato (4.1, 3.1, 4.4).

Articolo 3 - Obiettivi

La sottomisura 6.1 – “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” mira ad agevolare l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori e l'adeguamento strutturale delle aziende da essi condotte, concorrendo a soddisfare i seguenti fabbisogni primari:

1. F5. Promuovere l'aumento della dimensione economica delle imprese agro-forestali e l'orientamento al mercato;
2. F8. Favorire l'ingresso e la permanenza dei giovani in agricoltura, anche attraverso lo sviluppo del capitale umano;
3. F26. Aumentare l'accessibilità ai servizi per la popolazione e le imprese delle aree rurali;
4. F27. Favorire azioni integrate e di sistema per la valorizzazione turistica del patrimonio naturale, storico-culturale e architettonico delle aree rurali;
5. F28. Creare opportunità occupazionali, in particolare per giovani e donne, attraverso lo sviluppo di nuove imprese agricole, artigianali e commerciali.

L'operazione garantisce un sostegno all'avviamento di attività agricole e concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui alle Focus Area 2B "Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale".

Articolo 4 - Ambito territoriale

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale, in quanto rurale.

Casi Particolari

Per quanto attiene a potenziali beneficiari con terreni posti anche in altre Regioni, l'aiuto potrà essere concesso a condizione che siano soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:

- a) almeno il 70% della SAU ricade in territorio lucano;
- b) l'azienda è ubicata in territorio lucano, come rilevabile da Fascicolo Aziendale e/o domanda di aiuto SIAN.

Gli eventuali investimenti fissi devono essere eseguiti in territorio lucano.

Articolo 5 - Beneficiari

I beneficiari sono persone di età compresa tra **18 anni (compiuti) e 40 anni (non compiuti)**, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

Articolo 6 - Condizioni di ammissibilità

L'aiuto forfettario viene riconosciuto esclusivamente per un solo titolare giovane insediato.

L'accesso alla presente sottomisura è consentito a condizione che **al momento del rilascio della domanda di aiuto sul portale SIAN** siano soddisfatti i seguenti requisiti:

1. **I beneficiari sono giovani di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 40 anni (non compiuti) che si insediano per la prima volta in azienda agricola in qualità di capo azienda e che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali (titoli di studio in materia agronomico – forestale, attestati di frequenza corsi in materia agronomico – forestale, esperienza lavorativa)¹. Il possesso di**

¹ L'agricoltore deve possedere qualifiche e competenze professionali adeguate, dimostrate attraverso il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

adeguate qualifiche e competenze professionali dovrà essere conseguito entro 36 mesi dalla data della decisione di concedere il sostegno.

2. **Il giovane agricoltore deve risultare insediato da non oltre 12 mesi.** L'inizio dell'insediamento è identificato con la data in cui risulta, per la prima volta, l'apertura della partita IVA agricola.
3. Nel caso in cui un giovane agricoltore **non si insedia nell'azienda come unico capo della stessa**, il richiedente deve risultare alternativamente:
 - a. **contitolare**, nel caso di insediamento in società agricole di persone, ed avere poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria;
 - b. **socio amministratore di società di capitale o di società cooperative avente come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola.** Nelle società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria.
4. Il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA), compilato chiaramente ed adeguatamente in ogni sua parte, pena l'irricevibilità dell'istanza, deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - Sezione 1 – Anagrafica
 - Sezione 2 – Situazione iniziale dell'azienda
 - Sezione 3 – Il progetto di impresa
 - Sezione 4 – Eventuale accesso all'approccio integrato

Il PSA deve prevedere l'impegno del beneficiario ad essere conforme all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/13, ("Agricoltore in attività") entro 18 mesi dalla data di insediamento.

Il PSA, come indicato all'articolo 9, non può essere oggetto di integrazioni.

5. L'azienda deve avere una dimensione economica espressa in termini di **Produzione Lorda Standard** (Standard Output - SO) **non inferiore a 10.000,00 euro e non superiore a 150.000,00 euro** (ai sensi dell'art.19 paragrafo 4 del Reg.(UE) n.1305)². Le soglie minima e massima per l'ammissibilità espresse in standard output sono determinate con riferimento all'indagine RICA/INEA per l'analisi delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole e dei loro risultati economici (Allegato 1 al presente bando).

Ai fini del suddetto calcolo si procederà come di seguito riportato:

- 5.1 Nel caso di **presentazione della domanda di aiuto nella prima finestra e di conferma della stessa nella seconda finestra** (Art. 11 del bando), per il calcolo dello Standard output si farà riferimento per le produzioni vegetali al piano colturale presente sul Fascicolo aziendale alla data del 15/05/2016, e per il patrimonio zootecnico alla media dei capi detenuti nell'anno solare 2015;
- 5.2 In caso di presentazione di una **nuova domanda di aiuto nella seconda finestra**, per il calcolo dello Standard output si farà riferimento per la parte vegetale, al piano colturale 2016/2017 (da verificare successivamente al 15/05/2017), e per la parte zootecnica alla media del patrimonio zootecnico detenuto nell'anno 2016.

-
- un titolo di studio ad indirizzo agrario tra quelli previsti dall'ordinamento vigente nell'ambito dei cicli di istruzione superiore;
 - esperienza formativa per il rilascio della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per un minimo di 150 ore, attestati da Organismi di Formazione accreditati dalla Regione);
 - esperienza lavorativa (minimo 24 mesi come coadiutore familiare, o come operaio agricolo) salvo i casi previsti da specifica deroga.

² Nel caso di aziende ubicate in regioni diverse, fatto salvo quando indicato all'art. 4, lo SO va calcolato rispetto all'intera azienda.

Non sono ammissibili:

- a) la costituzione della nuova impresa da un frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare (nell'ambito di relazioni parentali o di affinità di primo e secondo grado), se avvenuta successivamente al 1 gennaio 2014. Le relazioni parentali o di affinità di primo e secondo grado sono esplicitate nell'Allegato 6. Per i terreni presenti nel fascicolo dell'agricoltore "cedente", condotti con contratto di affitto o comodato non rinnovato al giovane subentrato, non si incorre nella esclusione a condizione che il Fascicolo di origine risulti chiuso alla data di presentazione della domanda di accesso al bando sottomisura 6.1.
- b) il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi;
- c) l'erogazione di più di un premio di insediamento per azienda;
- d) le istanze presentate da soggetti non affidabili³;
- e) l'insediamento in aziende che hanno beneficiato dell'aiuto a valere sulla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" della programmazione 2007/2013;
- f) l'insediamento di un giovane già beneficiario di un premio di primo insediamento in ambito agricolo.

Controlli sull'ammissibilità della domanda di aiuto

I controlli amministrativi e tecnici sono espletati sulla totalità delle domande e riguardano:

1. la verifica che l'età del potenziale beneficiario sia compresa tra 18 anni (compiuti) e 40 anni (non compiuti), mediante la domanda di aiuto SIAN e il Fascicolo Aziendale;
2. la verifica che il potenziale beneficiario non sia già stato titolare di azienda agricola, mediante le banche dati della CCIAA;
3. la verifica che la partita IVA agricola sia stata attivata da non oltre 12 mesi dal rilascio sul portale SIAN della domanda di aiuto, mediante le funzionalità del portale SIAN: verifica del Fascicolo Aziendale;
4. la verifica che il potenziale beneficiario si insedi come contitolare, nel caso di insediamento in società agricole di persone, o come socio amministratore di società di capitale o di società cooperative avente come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola, mediante le banche dati della CCIAA;
5. la verifica che il PSA contenga tutti gli elementi di cui ai comma 4 e 5 del presente articolo, mediante l'esame del PSA;

³ Sono inaffidabili i soggetti per i quali, nel precedente periodo di programmazione (PSR 2007/2013) o nell'attuale (PSR 2014/2020), è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazioni cofinanziate nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo rurale.

Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore. Nel caso è stata pronunciata la revoca ed il soggetto ha fatto ricorso presso le autorità competenti dovrà attenersi alle disposizioni dell'OP AGEA (rilascio garanzia fidejussoria da svincolare ad esito del ricorso). Il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore non rientra nella predetta casistica. Ai fini del controllo relativo all'affidabilità del soggetto richiedente si farà riferimento anche al registro debitori AGEA.

6. la verifica che lo SO sia non inferiore a 10.000,00 euro e non superiore a 150.000,00 euro, mediante i dati di cui all'indagine RICA/INEA per l'analisi delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole e dei loro risultati economici e del Fascicolo aziendale;
7. la verifica che la nuova impresa non derivi da un frazionamento avvenuto successivamente al 01 gennaio 2014 e nell'ambito di relazioni parentali o di affinità di primo e secondo grado, mediante lo storico dello stato di famiglia e la banca dati catastale e/o Fascicolo Aziendale;
8. la verifica che il passaggio di titolarità dell'azienda non avvenga, anche per quota, tra coniugi, mediante lo storico dello stato di famiglia e la visura camerale storica;
9. la verifica che il richiedente non sia già stato beneficiario di un premio di primo insediamento in ambito agricolo, mediante la consultazione di banche dati regionali e di altre PA;
10. la verifica che l'azienda sia ubicata sul territorio della Regione Basilicata, mediante il portale SIAN / Fascicolo Aziendale;
11. la verifica che almeno il 70% della SAU sia ubicata sul territorio della Regione Basilicata, mediante il portale SIAN / Fascicolo Aziendale;
12. la verifica che il potenziale beneficiario sia un soggetto affidabile, mediante il registro debitori AGEA e altre banche dati;
13. la verifica delle attività agricole (coltivazione o allevamento) dichiarate nel PSA, mediante il Fascicolo Aziendale;
14. la verifica che l'insediamento non avvenga in aziende che hanno beneficiato dell'aiuto a valere sulla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" della programmazione 2007-2013, mediante banche dati regionali e SIAN;
15. la verifica dell'esperienza professionale, tramite estratto conto previdenziale INPS;
16. la verifica delle qualifiche del richiedente, mediante la presentazione di atti comprovanti e interrogazioni ad altre PA.

Articolo 7 - Dotazione finanziaria, forma, intensità e riconoscimento dell'aiuto

Il presente bando è strutturato in due finestre:

- a) La prima dal 2 Maggio 2016 al 29 Luglio 2016 con una dotazione di € 12.000.000,00
- b) La seconda dal 10 Novembre 2016 al 20 febbraio 2017 con una dotazione di € 12.000.000,00

La dotazione finanziaria complessiva del bando, sottomisura 6.1, è quindi pari ad € 24.000.000,00.

L'aiuto forfettario è concesso in conto capitale quale sostegno allo start-up ed è legato alla corretta attuazione del PSA. Ciascun potenziale beneficiario potrà presentare una sola istanza.

L'aiuto forfettario è modulato tenendo conto delle aree che presentano maggiori criticità, come di seguito riportato:

- ✓ **€ 70.000,00** per gli insediamenti in aree territoriali con vincoli naturali (aree montane, ex Direttiva 75/268/CE e ss.mm.ii.) o specifici (Aree Parco o Natura 2000). Almeno il 51% della SAU dovrà ricadere in aree territoriali con vincoli naturali o specifici;
- ✓ **€ 60.000,00** in tutte le altre aree.

L'aiuto sarà erogato in due rate in un periodo massimo di **36 mesi, salvo diversa indicazione temporale indicata nel cronoprogramma:**

- ✓ la prima rata, pari al 70% dell'importo dell'aiuto, sarà erogata dopo la singola decisione di concedere il sostegno, previa presentazione di polizza fideiussoria pari al 100% del valore dell'anticipo;

- ✓ la seconda rata, pari al 30% dell'importo dell'aiuto, è erogata previa verifica della completa e corretta attuazione del PSA. Il completamento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PSA dovranno risultare da relazione finale redatta, firmata e timbrata da un tecnico abilitato e da eventuale visita in azienda (secondo le modalità descritte nello specifico manuale di istruttoria delle domande di pagamento).

Il PSA deve essere sviluppato esclusivamente in funzione dell'aiuto forfettario previsto nell'ambito della sottomisura 6.1.

Tanto premesso si evidenzia che sarà l'ultimo pagamento a definire la piena attuazione del PSA. Nello specifico il PSA si considererà attuato se il beneficiario ha completato le attività previste ed ha raggiunto gli obiettivi del PSA. Nel caso in cui il beneficiario abbia avuto accesso al punteggio relativo al grado di innovazione, sarà necessario fornire prova documentale dell'acquisto del bene/servizio innovativo indicato nel PSA.

Articolo 8 - Modalità di presentazione della domanda

Condizione necessaria per la presentazione della domanda di aiuto è la costituzione, ovvero l'aggiornamento, del Fascicolo Aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99. La costituzione/aggiornamento del Fascicolo Aziendale deve essere eseguita prima della compilazione della domanda di aiuto sul SIAN, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con l'Organismo Pagatore (AGEA) o da tecnici abilitati ai quali dovranno essere conferiti espliciti mandati.

La domanda di aiuto forfettario potrà essere presentata secondo la seguente tempistica:

ATTIVITA'	PRIMA FINESTRA	SECONDA FINESTRA
Rilascio della domanda sul portale SIAN	Dal 2 Maggio 2016 al 29 Luglio 2016	Dal 10 Novembre 2016 al 20 febbraio 2017
Presentazione del plico contenente la documentazione cartacea	Entro il 5 Agosto 2016	Entro il 27 Febbraio 2017

Il plico contenente la documentazione cartacea di cui all'art. 9 dovrà pervenire entro le suddette date (a fede il timbro postale) e dovrà essere inviato **esclusivamente mediante raccomandata A/R** a:

Regione Basilicata – Dipartimento Politiche Agricole e Forestali

Ufficio Politiche di Sviluppo Rurale

Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 POTENZA

Sul plico deve essere ben visibile:

- a) il mittente;
- b) la dicitura: **Bando sottomisura 6.1 - PSR Basilicata 2014/2020 – Non aprire**

Articolo 9 - Documentazione richiesta

La documentazione cartacea da presentare è la seguente:

1. Domanda di aiuto generata dal portale SIAN in duplice copia;

2. Allegato 2 - Dichiarazione di avvenuta presa atto dei vincoli e delle opportunità del bando e autorizzazione al trattamento dei dati personali in duplice copia;
3. Allegato 3 - Piano di Sviluppo Aziendale in duplice copia. Il documento dovrà essere redatto in conformità al modello e compilato adeguatamente ed esaurientemente in ogni sua parte, pena l'irricevibilità dell'istanza. Il Piano di Sviluppo Aziendale dovrà essere firmato dal beneficiario e redatto, firmato e timbrato da un tecnico abilitato. Qualora il richiedente possieda l'abilitazione potrà elaborare il piano in prima persona. I tecnici abilitati sono: Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Periti Agrari e Agrotecnici, professionisti operanti in discipline economiche⁴ iscritti ai relativi albi/ordini professionali;
4. Per cooperative e società di conduzione agricole di cui all'art.2 del D.Lgs. 94/2004 e ss.mm.ii.: allegare statuto ed atto costitutivo in copia ed elenco dei soci attestante le condizioni di accesso di cui all'art. 6, comma 3, lettera b);
5. Nel caso di giovani che siano già in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali, allegare copia della documentazione comprovante in duplice copia (titoli di studio, attestati di frequenza a corsi, estratti conto INPS);
6. Nel caso di società di capitali, allegare deliberazione di approvazione da parte dell'organo sociale competente (assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, etc.) per la presentazione della domanda di aiuto;
7. Nel caso in cui il PSA preveda azioni orientate all'innovazione per almeno il 20 % dell'aiuto della sottomisura 6.1, allegare un preventivo di spesa e dichiarazione del fornitore e/o del produttore redatta in carta intestata originale, in duplice copia, attestante che il prodotto/servizio è introdotto sul mercato italiano da non più di due anni rispetto alla data del preventivo⁵.

L'istruttoria, a cura del RdS, è finalizzata a verificare per ogni singola domanda di aiuto, la presenza della suddetta documentazione.

La mancanza dei documenti di cui ai punti 1 e 3 determina la non ricevibilità della domanda di aiuto.

Articolo 10 - Criteri di selezione

Per l'accesso all'aiuto forfettario le domande sono ordinate in una graduatoria redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri indicati di seguito riportati (approvati mediante consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza conclusa il 04/03/2016).

Principio	Criterio	Punteggio Attribuito	Peso	Note
1. Competenze dell'insediato	Laurea in ambito agrario ed equipollente – Punti 20	20	Max 23,5%	Punteggi non sommabili
	Diploma in ambito agrario ed equipollente – Punti 15	15		
	24 mesi di anzianità in qualità di dipendenti e/o coadiuvanti di azienda agricola – Punti 15	15		
	Laurea - Punti 10	10		
	Diploma – Punti 7	7		
2. Insediamento	Altre aree	10	Max 17,6 %	I tre sub-criteri non sono sommabili
	Insediamento in aree protette,	13		

⁴ Nel caso in cui la redazione del Piano di Sviluppo Aziendale sia eseguita da un professionista operante in discipline economiche è necessaria anche la partecipazione e la firma di un tecnico abilitato nelle discipline agronomiche di cui sopra.

⁵ È sufficiente la presentazione di un solo preventivo.

Principio	Criterio	Punteggio Attribuito	Peso	Note
in aree protette, aree Natura 2000 o aree Montane	aree Natura 2000			
	(Insediamento in aree montane Direttiva 75/268/CE)	15		
3. Valore iniziale della PLS (SO)	Oltre € 100.000,00 e fino al massimo di SO (€ 150.000,00 previsto per l'accesso alla misura)	30	Max 37,5%	
	da € 70.000,00 a € 99.999,99	27,5		
	da € 10.000,00 a € 69.999,99	25		
4. Innovazione	Grado di innovazione, a condizione che il piano aziendale preveda azioni orientate all'innovazione per almeno il 20 % dell'aiuto della sottomisura 6.1	20	23,5%	Il grado di innovazione si misurerà rispetto a beni e/o servizi che sono stati introdotti sul mercato italiano da non più di due anni, al momento della presentazione della domanda di aiuto, anche rispetto ai processi/pratiche innovative, anche dal punto di vista della riduzione dell'impatto ambientale e dell'efficienza dell'uso delle risorse naturali.

Punteggio massimo 85.

Saranno ammesse proposte che raggiungono un **punteggio minimo pari a 35**. A parità di punteggio è data precedenza all'impresa/società con il titolare/rappresentante legale più giovane.

10.1 Modalità di attribuzione dei punteggi alle domande di aiuto

I punteggi relativi a ciascun principio/criterio di selezione di cui all'art. 10 del presente bando verranno così applicati:

1. **Competenze dell'insediato:** ai fini dell'attribuzione del punteggio è necessario che alla domanda di aiuto sia allegata copia della documentazione comprovante e/o titoli di studio;
2. **Insediamento in aree protette, aree Natura 2000 o aree Montane:** il punteggio viene attribuito d'ufficio in base alla localizzazione dell'azienda agricola;
3. **Valore iniziale della PLS (SO):** il punteggio viene attribuito in base alla dimensione economica dell'azienda, espressa in termini di SO;
4. **Innovazione:** il punteggio viene attribuito a condizione che siano soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:
 - a) il PSA prevede azioni orientate all'innovazione per almeno il 20% dell'aiuto della sottomisura 6.1;
 - b) sono allegati alla domanda di aiuto il preventivo di spesa e la dichiarazione del fornitore e/o del produttore attestante che il prodotto/servizio sia stato introdotto sul mercato italiano da non più di due anni rispetto alla data del preventivo.

Articolo 11 - Valutazione e selezione delle domande di aiuto

Le domande di aiuto pervenute saranno istruite secondo le modalità di cui alle D.A.R. (Disposizioni Attuative Regionali) in corso di approvazione.

Al termine del processo di istruttoria viene pubblicata la graduatoria sul sito istituzionale del PSR Basilicata (<http://www.basilicatapsr.it>), contenente:

1. Domande di aiuto pervenute
2. Domande di aiuto ammesse e finanziabili;
3. Domande di aiuto ammesse e non finanziabili per carenza di fondi;
4. Domande di aiuto non ammesse, con le relative motivazioni.

Entro **15 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria è ammessa la presentazione del ricorso gerarchico, ovvero al RdS. In caso di accoglimento dei ricorsi viene approvata la nuova graduatoria.

I richiedenti la cui domanda di aiuto sia ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi, potranno confermare integralmente la medesima domanda di aiuto e la relativa documentazione allegata nella seconda finestra (art. 8) del presente bando, trasmettendo l' "Allegato 4 – Conferma della domanda di aiuto", debitamente compilato, sottoscritto e corredato da documento di riconoscimento in corso di validità, mediante raccomandata A/R da inviare a:

Regione Basilicata – Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Ufficio Politiche di Sviluppo Rurale
Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 POTENZA

Sulla busta deve essere ben visibile:

- il mittente;
- la dicitura: **Conferma di partecipazione al bando sottomisura 6.1 – Seconda finestra – Non aprire.**

Nel caso in cui il richiedente voglia presentare un differente PSA nella seconda finestra sarà necessario generare una nuova domanda di aiuto sul portale SIAN e ripresentare la documentazione secondo le modalità previste dagli articoli 8 e 9 del presente bando. Anche in tal caso è necessario che la partita IVA agricola sia stata attivata da non oltre 12 mesi dal rilascio sul portale SIAN della nuova domanda di aiuto.

Articolo 12 – Avvio e conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale

Il RdS predisporre e consegna al beneficiario il "provvedimento individuale di concessione del sostegno". Quest'ultimo è avvertito dal RdS tramite annuncio sul sito del PSR Basilicata e comunicazione via PEC.

Dopo 60 (sessanta) giorni consecutivi, la mancata sottoscrizione del provvedimento individuale di concessione del sostegno equivale a rinuncia alla realizzazione dell'operazione (fatto salvo cause di forza maggiore ex Reg. UE 1306/2013 da dimostrare al RdS).

Il PSA deve necessariamente essere avviato entro 9 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del "provvedimento individuale di concessione del sostegno".

Si precisa che l'avvio del PSA viene determinato sulla scorta della data del primo pagamento.

L'avvio del PSA deve essere notificato al RdS, esclusivamente via raccomandata A/R, trasmettendo l' "Allegato 5 – Comunicazione di avvio del PSA", debitamente compilato e corredato da fattura e liberatoria.

Il PSA, ex sottomisura 6.1, deve essere **completato entro 36 mesi dalla data di sottoscrizione del "provvedimento individuale di concessione del sostegno"**.

Sarà l'ultimo pagamento a definire la piena attuazione del PSA (fattura, liberatoria e bonifico).

Articolo 13 - Pagamenti

Nel corso delle realizzazioni di una operazione un beneficiario potrà accedere a pagamenti secondo il seguente schema:

1. **Prima rata, pari al 70%** dell'aiuto forfettario assegnato, dietro stipula di apposita fidejussione per il 100% dell'importo anticipato;
2. **Seconda rata, pari al 30%** dell'importo dell'aiuto, previa verifica della completa e corretta attuazione del PSA. Il completamento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PSA dovranno risultare da relazione finale redatta, firmata e timbrata da un tecnico abilitato e da eventuale visita in azienda (secondo le modalità descritte nello specifico manuale di istruttoria delle domande di pagamento).

Le domande di pagamento devono essere rilasciate sul portale SIAN e trasmesse, con tutta la documentazione a corredo, all' UECA - Corso Garibaldi 139 - 85100 Potenza.

Articolo 14 - Gestione delle Domande di Pagamento

La procedura per i controlli delle domande di pagamento, seguiranno le disposizioni dell'OP, eventualmente integrate dall' UECA.

Articolo 15 - Approccio integrato: le sottomisure attivabili

L'adesione alla sottomisura 6.1 secondo l'approccio integrato è possibile a condizione che il potenziale beneficiario dichiari, nella Sezione 4 del PSA, di attivare obbligatoriamente la sottomisura 4.1.

L'eventuale dichiarazione di attivazione delle altre sottomisure (3.1 e 4.4) dovrà essere specificata nella **Sezione 4** del PSA (Allegato 3).

Le modalità di partecipazione alle sottomisure 4.1, 3.1 e 4.4 saranno specificate negli appositi **bandi di sottomisura riservati ai giovani agricoltori finanziati con la sottomisura 6.1**, i quali saranno pubblicati **prima dell'apertura della seconda finestra di cui al presente bando.**

Articolo 16 - Impegni specifici collegati alla sottomisura

La sottoscrizione del provvedimento individuale di concessione del sostegno comporta una serie di obblighi per il beneficiario. In particolare:

1. obblighi derivanti da quanto previsto dall'art. 71 del Reg. 1303 / 2013 in tema di stabilità delle operazioni (vincoli di inalienabilità e destinazione d'uso);
2. obblighi derivanti dalla gestione dei flussi finanziari, in tema di tenuta del conto corrente bancario / postale intestato al beneficiario, in tema di tracciabilità e verificabilità dei pagamenti;
3. obblighi ad apporre sull'intera documentazione tecnico - contabile un riferimento chiaro al PSR Basilicata 2014 – 2020 ed alla sottomisura 6.1;
4. obblighi di comunicazione delle informazioni utili al monitoraggio, come da art. 72 del Reg. 1305/2013;
5. obbligo di avviare il PSA entro 9 mesi;

6. obblighi legati al rispetto dei tempi di realizzazione del PSA entro un massimo di 36 mesi;
7. obbligo a custodire la documentazione in sicurezza, al fine di consentire, in qualsiasi momento, attività di controllo e verifica da parte della Regione Basilicata o di altri organismi deputati. Detta custodia dovrà essere assicurata per almeno tre anni dalla chiusura del PSR Basilicata 2014 – 2020 e cinque anni dall'ultimo pagamento;
8. obblighi connessi a favorire tutti i controlli e le verifiche necessarie;
9. obblighi in tema di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 ed all'Allegato III del Reg. UE 808/2014;
10. obbligo di restituzione delle somme percepite e non utilizzate, eventualmente maggiorate da sanzioni ed interessi legali;
11. obbligo di conseguimento della capacità professionale entro 36 mesi dalla data di sottoscrizione del provvedimento individuale di concessione dell'aiuto forfettario, se tale necessità è prevista nel piano aziendale;
12. obbligo di conduzione dell'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento individuale di concessione dell'aiuto forfettario;
13. obbligo ad essere conforme all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/13, ("Agricoltore in attività") entro 18 mesi dalla data di insediamento.

Articolo 17 - Revisioni del PSA e proroghe

Nel corso dell'attuazione del PSA potrebbe nascere l'esigenza da parte del beneficiario di ricorrere a revisioni del piano o a proroghe.

Revisioni del PSA

Si fa riferimento a cambiamenti rispetto al piano originale che non comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile e che non inficiano la finanziabilità stessa.

Non saranno ammesse revisioni in sanatoria (vale a dire revisioni richieste dopo aver eseguito le attività o richieste dopo la scadenza del provvedimento individuale di sostegno), fatto salvo il verificarsi di cause di forza maggiore (art. 2 Reg. UE 1306/2013).

Le revisioni saranno concesse previa nota del RdS e del RdP.

Proroghe

Non sono ammesse proroghe, salvo il verificarsi di cause di forza maggiore da dimostrare al RdS.

Le eventuali proroghe richieste dai beneficiari saranno esaminate e concesse da parte del RdS e del RdP.

Articolo 18 - Riduzioni, esclusioni, revoche e recuperi e sanzioni

Il Quadro sanzionatorio del PSR Basilicata è impostato in riferimento ai seguenti riferimenti normativi:

- a) Legge n° 898 del 23/12/1986, di conversione del D.L. 701/1986;
- b) Regolamento UE n° 1306 del 17/12/2013
- c) Regolamento Delegato UE n° 640 del 11/03/2014
- d) Regolamento di Esecuzione UE n° 809 del 17/07/2014;

Ai sensi dell'art. 5 del Reg. UE 809/2014, si riporta il seguente quadro:

“Se un caso di inadempienza che è oggetto dell’applicazione di sanzioni in conformità al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione è anche oggetto di revoche o sanzioni in conformità al titolo II, capi III e IV, o al titolo III di detto regolamento:

- a. le riduzioni, i rifiuti, le revoche o le sanzioni di cui al titolo II, capi III e IV, o al titolo III del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 si applicano in relazione ai regimi di pagamento diretto o alle misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato;*
- b. le sanzioni di cui al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 si applicano all’importo totale dei pagamenti da erogare al beneficiario interessato, a norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che non sono soggetti alle riduzioni, ai rifiuti, alle revoche o alle sanzioni di cui alla lettera a).*

Le riduzioni, i rifiuti, le revoche e le sanzioni di cui al primo comma si applicano in conformità all’articolo 6 del presente regolamento, ferme restando le sanzioni supplementari previste da altre disposizioni unionali o dalla normativa nazionale.

Tutte le procedure di riduzione, esclusione, sanzioni, recuperi, avviati dall’Organismo Pagatore o dal soggetto da questi delegato, vedono l’apposito verbale trasmesso al Beneficiario ed al RdM / RdS, che con proprio atto adotta il conseguente provvedimento.

In riferimento agli importi indebitamenti erogati, come da art. 7 del Reg. UE 809/2014:

“In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.

- 1. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell’ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.*
- 2. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell’indebito.*
- 3. L’obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell’autorità competente o di un’altra autorità e se l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario.*

Tuttavia, qualora l’errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento”.

Lo schema attuativo sanzionatorio sarà oggetto di specifico atto approvato successivamente.

Articolo 19 - Recesso / rinuncia dagli impegni

Il recesso per rinuncia volontaria comporterà la **decadenza totale degli aiuti di cui alla sottomisura 6.1 e delle altre sottomisure eventualmente attivate nell’ambito dell’approccio integrato** ed il recupero delle relative somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento individuale di concessione dell’aiuto è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.

Non sarà invece ammesso nei seguenti casi:

1. dopo che al beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all'operazione ammessa;
2. quando è stata violata la procedura per la pronuncia della decadenza degli aiuti;
3. quando è stata inviata al beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento del controllo in loco.

Articolo 20 - Cause di forza maggiore

Le cause di forza maggiore, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del Reg. (UE) 1306/2013, sono riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatìa che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

La documentazione probante deve essere notificata dal beneficiario al RdS, e per conoscenza all'Organismo Pagatore AGEA, entro 15 giorni lavorativi, a decorrere dal giorno in cui lo stesso è nella condizione di provvedervi.

Articolo 21 - Il responsabile di procedimento

Il RdS è il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Politiche di Sviluppo Rurale.

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Angelo Pandolfo.

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando è necessario inoltrare gli eventuali quesiti al seguente indirizzo PEC: ufficio.sviluppo.rurale@cert.regione.basilicata.it.

Articolo 22 - Informazione, pubblicità, trattamento dei dati personali

Con la presentazione dell'istanza il beneficiario acconsente al trattamento dei dati personali, per i soli fini connessi alla gestione della domanda di aiuto ed eventualmente di pagamento, in relazione al D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii., che saranno trattati conformemente anche a quanto previsto dall'art. 111 del Reg. 1306/2013. Il Responsabile del trattamento dei dati è il RdS.

Il bando ed i vari atti conseguenti saranno pubblicati sul BUR della Regione Basilicata, sui siti www.regione.basilicata.it e sul sito dedicato www.basilicatapsr.it, sino quando quest'ultimo sarà operativo ovvero sul sito che eventualmente lo sostituirà.

Articolo 23 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al documento "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Basilicata", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445. Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria:

- e) la revoca del finanziamento concesso;
- f) l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate, maggiorate degli interessi di legge;
- g) l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- h) l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle Misure del PSR Basilicata.

Articolo 24 – Allegati

- Allegato 1 – Calcolo SO
- Allegato 2 - Dichiarazione di avvenuta presa atto dei vincoli e delle opportunità del bando e autorizzazione al trattamento dei dati personali
- Allegato 3 - Piano di Sviluppo Aziendale
- Allegato 4 – Conferma della domanda di aiuto
- Allegato 5 – Comunicazione di avvio del PSA
- Allegato 6 – Relazioni parentali e di affinità

Allegato 2 - Dichiarazione di avvenuta presa atto dei vincoli e delle opportunità del bando e autorizzazione al trattamento dei dati personali

Dichiarazione sostitutiva

(Art.46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto _____ nato
a _____ (_____) il _____ residente in
_____ (_____) in via
_____ nella qualità di:

- titolare dell'azienda agricola denominata _____ CUA _____
P.IVA _____
- contitolare dell'azienda agricola denominata _____
CUA _____ P.IVA _____
- socio amministratore di società di capitale o di società cooperative
CUA _____ P.IVA _____

consapevole delle responsabilità e delle pene di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni

DICHIARA

- di aver letto il Bando, preso atto dei vincoli e delle opportunità dello stesso ed indico me medesimo/il Dott. _____ quale tecnico di fiducia come persona di riferimento per eventuali comunicazioni da e verso il dipartimento. A tal fine si comunicano i seguenti recapiti:
 - Beneficiario
 - o Email PEC:
 - o Tel:
 - o Cell:
 - Tecnico abilitato
 - o Email PEC:
 - o Tel:
 - o Cell:

AUTORIZZA

- ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, il trattamento dei dati personali.

Luogo e data

Firma del dichiarante

Si allega **copia fotostatica** del documento di riconoscimento in corso di validità

Allegato 1 - Calcolo SO

CRA-INEA
Standard Output
BASILICATA

N.	Rubrica	Descrizione	Unità di misura	euro
1	D01	Frumento tenero	Ha	586
2	D02	Frumento duro	Ha	855
3	D03	Segale	Ha	504
4	D04	Orzo	Ha	452
5	D05	Avena	Ha	453
6	D06	Mais	Ha	813
7	D07	Riso	Ha	1.619
8	D08	Altri cereali da granella (sorgo, miglio, panico, farro, ecc.)	Ha	1.001
9	D09	Legumi secchi (fava, favette, cece, fagiolo, lenticchia, ecc.)	Ha	972
10	D9A	Piselli, fave, favette e lupini dolci	Ha	728
11	D9B	Legumi diversi da piselli, fave, favette e lupini dolci	Ha	1.193
12	D10	Patate (comprese le patate primaticce e da semina)	Ha	9.583
13	D11	Barbabietola da zucchero (escluse le sementi)	Ha	2.757
14	D12	Sarchiate da foraggio (bietola da foraggio, ecc.)	Ha	1.881
15	D23	Tabacco	Ha	6.377
16	D24	Luppolo	Ha	13.600
17	D26	Colza e ravizzone	Ha	445
18	D27	Girasole	Ha	375
19	D28	Soia	Ha	777
20	D29	Semi di lino (per olio di lino)	Ha	1.129
21	D30	Altre oleaginose erbacee	Ha	3.196
22	D31	Lino	Ha	1.135
23	D32	Canapa	Ha	795
24	D33	Altre colture tessili	Ha	1.135
25	D34	Piante aromatiche, medicinali e spezie	Ha	20.000
26	D35	Altre piante industriali	Ha	1.200
27	D14A	Ortaggi freschi in pieno campo	Ha	12.128
28	D14B	Ortaggi freschi in orto industriale	Ha	14.831
29	D15	Ortaggi freschi in serra	Ha	35.871
30	D16	Fiori e piante ornamentali in piena campo	Ha	44.000
31	D17	Fiori e piante ornamentali in serra	Ha	132.300
32	D18A	Prati avvicendati (medica, suila, trifoglio, lupinella, ecc.)	Ha	618
33	D18C	Erbaio di mais da foraggio	Ha	945
34	D18D	Erbaio di leguminose da foraggio	Ha	533
35	D18B	Erbai di altri cereali da foraggio diversi da mais da foraggio	Ha	886
36	D19	Sementi e piantine per seminativi (sementi da prato, ecc.)	Ha	6.000
37	D20	Altre colture per seminativi (compresi affitti sotto l'anno)	Ha	776
38	D21	Terreni a riposo senza aiuto	Ha	0
39	F01	Prati permanenti e pascoli	Ha	532

Allegato 1 - Calcolo SO

N.	Rubrica	Descrizione	Unità di misura	euro
40	F02	Pascoli magri	Ha	153
41	G01A	Frutta fresca di origine temperata	Ha	8.562
42	G01B	Frutta di origine subtropicale	Ha	9.302
43	G01D	Piccoli frutti	Ha	8.016
44	G01C	Frutta per frutta a guscio	Ha	4.227
45	G02	Agrumeti	Ha	6.268
46	G03A	Oliveti per olive da tavola	Ha	1.942
47	G03B	Oliveti per olive da olio	Ha	1.424
48	G04A	Vigneti per uva da vino di qualità (DOP e IGP)	Ha	12.714
49	G04B	Vigneti per uva da vino comune	Ha	6.845
50	G04C	Vigneti per uva da tavola	Ha	10.899
51	G04D	Vigneti per uva passita	Ha	10.500
52	G05	Vivai (semenzai e piantonai)	Ha	40.415
53	G06	Altre colture permanenti	Ha	1.524
54	G07	Colture permanenti in serra (frutteti sotto serra, ecc.)	Ha	27.500
55	I02	Funghi coltivati sotto copertura (superficie di base)	100 mq	4.808
56	J01	Equini in complesso (di tutte le età)	Nr capi	512
57	J02	Bovini maschi e femmine meno di 1 anno	Nr capi	962
58	J03	Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	Nr capi	389
59	J04	Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni	Nr capi	295
60	J05	Bovini maschi di 2 anni e più	Nr capi	467
61	J06	Giovenche di 2 anni e più	Nr capi	353
62	J07	Vacche lattifere	Nr capi	839
63	J08	Altre vacche (vacche nutrici, vacche da riforma)	Nr capi	539
64	J09A	Pecore	Nr capi	212
65	J09B	Altri ovini (arieti, agnelli)	Nr capi	185
66	J10A	Capre	Nr capi	195
67	J10B	Altri caprini	Nr capi	82
68	J11	Lattinzoli < 20 Kg	Nr capi	327
69	J12	Scrofe da riproduzione > 50 Kg	Nr capi	1.826
70	J13	Altri suini (verri e suini da ingrasso > 20 Kg)	Nr capi	538
71	J14	Polti da carne - broilers	centinaia capi	2.573
72	J15	Galline ovaiole	centinaia capi	3.623
73	J16A	Tacchini	centinaia capi	7.354
74	J16B	Anatre	centinaia capi	1.678
75	J16B	Oche	centinaia capi	1.678
76	J16C	Struzzi	centinaia capi	1.406
77	J16D	Altro pollame (faraone, ecc.)	centinaia capi	1.406
78	J17	Coniglie fattrici	Nr capi	65
79	J18	Api	Nr Alveari	44